

**NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALBIANO, LONA LASES, E SOVER
PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI
COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE.
NUOVA CONFIGURAZIONE DEGLI UFFICI UNICI A SEGUITO DEL RECESSO
DEL COMUNE DI SEGONZANO.**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di
_____ posta in _____

tra

1 – Il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in
persona del Sindaco pro tempore, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza
della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo
schema della presente convenzione;

2 – Il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in
persona del Sindaco pro tempore, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza
della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo
schema della presente convenzione;

3. – Il **Comune di** _____, con sede in _____, Via/Piazza _____, C.F. _____, in
persona del Sindaco pro tempore, signor _____, il quale interviene nel presente atto in forza
della delibera consiliare n. __ del _____, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo
schema della presente convenzione;

PREMESSE

La gestione associata ex articolo 9 bis della L.P. 3/2006 in essere tra i comuni dell'ambito 5.1
definito con delibera della giunta provinciale necessita di essere modificata a seguito del
recesso unilaterale, quanto in contrasto con la normativa in vigore, del comune di Segonzano
efficace dal **12 agosto 2019**, data di assunzione della deliberazione consiliare n. 20 di data
12.08.2019 di revoca della convenzione quadro e, conseguentemente, delle convenzioni
attuative.

Pur dovendosi fare riferimento giuridico agli obblighi di gestione associata dei comuni
d'ambito, è rimesso ai tre comuni rimasti l'adozione degli atti conseguenti il recesso di
Segonzano, nella prospettiva di una revisione della normativa contenuta negli indirizzi della
Giunta provinciale.

Con il personale residuo a disposizione dei tre comuni è palese che le previsioni normative in
materia di gestione associata e che avrebbero avuto lo scopo di migliorare l'organizzazione
degli enti, fornire servizi più adeguati ai cittadini e alle imprese in un'ottica di riduzione della
spesa pubblica sono mere dichiarazioni di stile in quanto si deve provvedere alla semplice
sopravvivenza amministrativa.

Per il perseguimento degli obiettivi prefissati, le singole amministrazioni hanno dato corso
agli adempimenti statutari in materia di organizzazione riguardanti la delega delle competenze
proprie della giunta comunale e del sindaco ai funzionari preposti ai servizi e uffici. Detti
provvedimenti in materia di organizzazione assunte dai singoli comuni costituiscono il
supporto organizzativo dei Servizi e Uffici della gestione associata.

Tutto ciò premesso, fra le parti summenzionate si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha la finalità di disciplinare il funzionamento degli uffici unici della gestione associata, disciplinare i rapporti tra le amministrazioni di Albiano, Lona Lases e Sover in un contesto giuridico anomalo quale quello verificatosi a seguito del recesso unilaterale del comune di Segonzano. La presente convenzione ha inoltre natura di “*convenzione ponte*” con il fine di traghettare le amministrazioni comunali rimaste verso un'autonomia organizzativa.
2. I Comuni convenzionati continuano a svolgere in forma associata, mediante uffici unici, le funzioni ed i servizi inerenti i settori di attività comunali di seguito elencate al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione, ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati.
3. Le funzioni e servizi da gestire obbligatoriamente in forma associata prescritte dalla normativa provinciale sono le seguenti:
 - *Segreteria generale, personale ed organizzazione;*
 - *Gestione economica, finanziaria, programmazione , provveditorato e controllo di gestione;*
 - *Gestione entrate tributarie e servizi fiscali;*
 - *Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;*
 - *Ufficio tecnico;*
 - *Urbanistica e gestione territorio;*
 - *Anagrafe , stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;*
 - *Servizi relativi al commercio;*
 - *Altri servizi generali*
4. Il personale dei comuni che svolge funzioni che la presente convenzione non prevede vengano associate presterà la propria attività esclusiva specificatamente per quei Comuni secondo le direttive impartite dalla propria amministrazione e i relativi costi rimangono a carico dei Comuni di appartenenza.
5. Tutte le funzioni, sopra riportate da gestire in forma associata vengono distribuite e assorbite nelle tre aree di seguito specificate:

AREA 1 SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

AREA 2 SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

AREA 3 SERVIZIO TECNICO

6. Con la presente convenzione di gestione associata mediante uffici unici ci si pone quale obiettivo e finalità il mantenimento degli standard minimi di funzionamento degli uffici, di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati mediante l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, gestite in modo duttile e flessibile.
7. I comuni convenzionati convengono di gestire in forma unitaria il personale e i mezzi dei cantieri comunali per il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 2

(Enti partecipanti alla gestione associata)

1. Alla gestione associata partecipano i Comuni convenzionati titolari delle funzioni di cui alle premesse .
2. I tre comuni assumono indistintamente il ruolo di ente capofila.

3. I provvedimenti adottati dai servizi gestiti in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli enti aderenti.

Articolo 3

(Funzioni e sedi)

1. L'organizzazione dei servizi associati coinvolge le risorse disponibili nei comuni.
2. Gli uffici unici operano per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 2 in luogo dei singoli uffici dei Comuni convenzionati. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati gli uffici unici operano con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli aderenti. Pertanto, i soggetti con competenze gestionali appartenenti agli uffici comuni operano in qualità di responsabili di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dagli organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.
3. Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti, con particolare riferimento alle competenze degli organi di governo degli enti aderenti.
4. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, gli uffici Unici operano indistintamente nelle sedi dei comuni convenzionati.
5. Le attività di presidio/sportello nei vari Comuni saranno garantite nel limite delle risorse umane disponibili secondo le necessità temporali individuate dai responsabili dei Servizi.
6. Gli scambi di documentazione tra gli uffici unici e le strutture dei Comuni convenzionati dovranno essere effettuati di norma in via telematica.
7. Le banche dati cartacee (delibere, determinazioni, contratti, fatture e cc) relative alla gestione delle funzioni e dei servizi associati saranno conservate presso le singole sedi comunali e trasmesse a richiesta agli uffici unici.

Articolo 4

(Regole di organizzazione e funzionamento degli uffici unici comunali associati)

1. Le regole di organizzazione e funzionamento degli uffici unici sono stabilite di comune accordo con apposito atto di organizzazione approvato dalla Conferenza dei Sindaci e adottato dal competente Organo di ogni comune convenzionato nel rispetto delle disposizioni statutarie.
2. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti dovrà essere accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico delle presenze con programma unico e condivisibile da collocare in rete.

Articolo 5

(Durata)

1. La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 anni.

Articolo 6

(Revisione ambito associativo, recesso e scioglimento)

1. A seguito di **revisione dell'ambito associativo** i comuni mantengono in essere la presente convenzione sino al termine del mese successivo dalla data del provvedimento per dare modo agli enti di operare il passaggio di consegne.
2. Nel caso in cui venga meno dell'**obbligo di gestione associata** a seguito di modifiche della normativa provinciale, il termine massimo per lo scioglimento definitivo della convenzione e il passaggio di consegne è quello stabilito per l'approvazione del bilancio.
3. Il **recesso di uno o più comuni** non fa venire meno la gestione associata per gli altri Comuni convenzionati, salvo che determini il venir meno delle condizioni minime

necessarie per la prosecuzione della gestione medesima.

4. Il recesso dalla presente convenzione comporta automaticamente il recesso dagli atti attuativi assunti con pari decorrenza e modalità.
5. Decorsi 10 anni i comuni convenzionati possono decidere lo scioglimento della convenzione. Lo scioglimento è deliberato da almeno 2/3 dei comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con atto assunto da ciascun Consiglio Comunale.
6. I comuni convenzionati possono riservarsi di procedere in qualsiasi momento ad avviare processi di fusione.

Articolo 7

(Atti conseguenti allo scioglimento o al mancato rinnovo della convenzione)

1. Nel caso di scioglimento della convenzione per risoluzione e/o per il venir meno, a seguito di recesso, delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata e nel caso di mancato rinnovo della convenzione, i Sindaci dei Comuni convenzionati sottoscriveranno un apposito atto di scioglimento in cui assumeranno gli impegni e disciplineranno gli atti necessari e conseguenti per regolare i rapporti tra di loro.
2. Le funzioni di RPCT dei comuni attribuite al Segretario della gestione associata cessano automaticamente nei casi di cui al comma 1. del presente articolo.

Articolo 8

(Personale della gestione associata)

1. La dotazione di personale necessaria per l'esercizio delle attività in forma associata è costituita dal personale messo a disposizione dai Comuni convenzionati a ciascun ufficio unico. Il personale assegnato ad un Servizio dipende gerarchicamente dal Responsabile del Servizio associato.
2. Le graduatorie di concorso o selezioni pubbliche dei comuni appartenenti alla gestione associata vigenti alla data di avvio della gestione stessa, potranno essere utilizzate fino alla loro scadenza, per eventuali assunzioni di personale da parte di tutti i comuni sottoscrittori della presente convenzione.
3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale dei servizi associati, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.
4. Il rapporto organico del personale addetto ai servizi associati è in capo all'ente di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto dalla presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.
5. In forza della presente convenzione il personale coinvolto nei servizi associati assume un rapporto funzionale o di servizio nei confronti di tutti gli enti associati indipendentemente dall'ente di appartenenza.
6. La dotazione di personale di ciascun ufficio unico, le attribuzioni e le sue variazioni sono proposte dal Segretario generale e approvate dalla Conferenza dei Sindaci.
7. I singoli Comuni, previo parere della Conferenza dei Sindaci, su richiesta del Segretario generale sentiti i responsabili degli Uffici unici delle gestioni associate, potranno effettuare assunzioni qualora siano necessarie a garantire il regolare espletamento dei servizi associati, nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.
8. Per tutto il personale coinvolto nelle gestioni associate viene prevista un'unica contrattazione decentrata e negoziata, che va approvata da ogni comune.
9. Per tutto il personale adibito ad ogni funzione convenzionata, le modalità di

valutazione delle performance devono essere definite, previa concertazione/informativa sindacale, con un sistema unico di valutazione proposto dalla Conferenza dei Sindaci e fatto proprio da ogni Comune.

10. In materia di sicurezza sul lavoro per il personale dei singoli Comuni che verrà messo a disposizione/distaccato presso gli Uffici Comuni, gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro fanno carico all'ente presso cui il personale è messo a disposizione/distaccato mentre gli oneri rimangono a carico del Comune di appartenenza e sono successivamente ripartiti.
11. Per il personale degli Uffici Unici coinvolto nelle gestioni associate i congedi ordinari sono autorizzati dai responsabili degli Uffici unici. Per il Segretario generale i congedi ordinari sono visti dal Presidente della Conferenza dei sindaci.
12. Altre assenze straordinarie sono autorizzate al personale dal Segretario Generale, sentiti i Responsabili degli Uffici unici associati.

Articolo 9

(Beni e strutture)

1. I comuni mettono a disposizione i locali, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche che necessitano per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi.
2. I beni strumentali concessi in uso dagli enti si intendono conferiti in comodato gratuito e al termine della convenzione tornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario nello stato in cui versano.

Articolo 10

(Rapporti finanziari)

1. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei servizi da parte degli uffici unici sono garantite dai Comuni convenzionati mediante i loro atti di bilancio e di programmazione finanziaria.
2. Sono ripartiti tra i comuni convenzionati tutti gli oneri riguardanti il personale come segue:
 - Comune di Albiano: 30 %
 - Comune di Lona Lases: 30 %
 - Comune di Sover: 40%
3. Gli ulteriori oneri di funzionamento delle strutture comunali sono a carico dei singoli comuni.
4. In continuità con la precedente convenzione gli oneri del personale della Polizia municipale e Biblioteca sono a carico del comune di Albiano. Per il personale di cantiere che dovesse operare su un altro ente della gestione associata, i costi di personale saranno addebitati in ragione della durata effettiva della prestazione.
5. I contratti di forniture e servizi, non imputabili od utilizzabili in via definitiva da un singolo comune, sono stipulati dai competenti Servizi della gestione associata previa deliberazione d'impegno della spesa da parte di tutti i comuni nella misura di un terzo ciascuno.

Articolo 11

(Organismi di coordinamento)

1. Sono organismi di coordinamento:
 - la Conferenza dei Sindaci;
 - il Presidente.

Articolo 12

(Conferenza dei Sindaci)

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci composta da tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati, i quali delegano, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento,

- un Assessore con funzioni di programmazione, indirizzo e di controllo dei Servizi associati
2. La Conferenza dei Sindaci, sentito il Segretario, provvede alla approvazione, modifica e variazione del Documento Unico di Organizzazione comprendente la dotazione di personale di ciascun ufficio unico, la sua articolazione e le attribuzioni.
 3. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni convenzionati. E' validamente riunita quando sia presente almeno la maggioranza dei membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti.
 4. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente o a richiesta di un Sindaco e presieduta dal Presidente. Le convocazioni sono effettuate mediante via telematica almeno cinque giorni prima o in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della data dell'adunanza, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo di riunione.
 5. Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario generale titolare della gestione Unica associata della Segreteria comunale o da un suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento; le decisioni sono protocollate e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti nonché ai capigruppo consiliari dei comuni convenzionati.
 6. I comuni stabiliscono che le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci sono vincolanti per i singoli comuni partecipanti, che pertanto daranno seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza e agli indirizzi elaborati dalla medesima con appositi provvedimenti adottati dai propri organi e servizi comunali competenti. La mancata adozione da parte del singolo comune, entro il termine stabilito, di un provvedimento obbligatorio chiesto dalla Conferenza dei Sindaci, può comportare quale conseguenza, per i servizi non pubblici, la sospensione della prestazione del servizio associato sul territorio del comune inadempiente, fermo restando l'obbligo di corrispondere in ogni caso la propria quota annuale sulla base del riparto stabilito.
 7. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci i Vice Sindaci, gli Assessori, i Responsabili degli uffici unici, i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
 8. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare i singoli Comuni, la Regione, la Provincia, enti ed aziende pubbliche e/o private, organizzazioni sindacali e di categoria, privati, altre associazioni, esperti.
 9. I Sindaci dei Comuni aderenti garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata attuano strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

Articolo 13

(Il Presidente e vice Presidente)

1. Il Presidente viene eletto dalla conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole della maggioranza dei membri e la carica non è delegabile.
2. Il mandato del Presidente è di un anno, trascorso il quale, viene eletto, con il criterio della rotazione, un nuovo Presidente. Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e maggioranza di cui al comma precedente, per un ulteriore anno.
3. Il vice Presidente è eletto contestualmente al presidente dalla Conferenza dei sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti. La carica di vice presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.
4. Il vice Presidente sostituisce il Presidente solo in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.

Articolo 14

(Coordinamento, attuazione dei programmi e responsabilità gestionale)

1. Il Segretario Generale preposto alla direzione generale dell'ufficio comune dei Comuni convenzionati assicurano il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti, con una suddivisione operativa adeguatamente ripartita.
2. La responsabilità gestionale è attribuita ai singoli responsabili degli Uffici unici dei servizi associati.

Articolo 15

(Segreteria Comunale unica convenzionata)

1. Il Segretario titolare della gestione associata della segreteria generale è il Segretario del comune di Lona Lases in quanto dal 13 agosto 2019 è l'unico segretario in servizio.
2. Il Segretario generale svolge la funzione di RPCT dei comuni della gestione associata.
3. Il Segretario Generale assiste alle riunioni dei Consigli e delle Giunte dei Comuni della gestione associata e della Conferenza dei Sindaci e dà il relativo supporto amministrativo e giuridico.
4. Eventuali coperture dei posti vacanti di segretario comunale nei comuni di Sover e Albiano, in vigore della presente convenzione, seguono le disposizioni regionali in materia.
5. Ai fini della classificazione della sede segretariale e della qualifica del Segretario Generale dei comuni convenzionati la classe viene determinata in base alla popolazione complessiva dei Comuni associati e per la durata della convenzione conformemente a quanto disposto dall'art. 140 del C.E.L..

Articolo 16

(I Responsabili degli uffici unici dei servizi comunali associati)

1. I Responsabili dei Servizi degli uffici Unici sono nominati e revocati dal Sindaco del Comune di appartenenza con proprio decreto, sulla base del Documento Unico di Programmazione assunto dalla Conferenza dei Sindaci e svolgono, per ciascun ente convenzionato, le funzioni e i compiti attribuiti dalla normativa ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
2. I Servizi sono articolati in Uffici come previsto dal Documento Unico di Organizzazione approvato dalla Conferenza dei sindaci e adottano tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni di competenza con poteri di spesa, curano l'osservanza da parte del personale assegnato dei doveri di ufficio e promuovono l'istruttoria dei procedimenti disciplinari;
3. Nell'ambito delle strutture amministrative delle gestioni associate, la Conferenza dei sindaci può individuare, su proposta del Segretario generale sentiti i responsabili dei Servizi, ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dai medesimi responsabili ai quali affidare la gestione di specifici settori di attività dei servizi intercomunali.
4. I responsabili degli Uffici Unici dei servizi sono individuati quali responsabili dei procedimenti di competenza (RUP) per gli enti sottoscrittori del presente accordo, fatta salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, nel rispetto delle norme vigenti nelle materie.

Articolo 17

(Esercizio in forma associata di attività attinenti alle cave di porfido)

1. Per quanto riguarda le attività dei comuni di Albiano e Lona Lases attinenti il settore

cave di porfido si rinvia alla LP n.3/2006 e ssmm , alla deliberazione della giunta provinciale di Trento di individuazione degli ambiti per l'esercizio obbligatorio in forma associata e alla relativa organizzazione e regolamentazione.

2. Fino all'avvio della gestione associata delle cave i singoli comuni mantengono la responsabilità gestionale del settore cave e relativi affari giuridico mediante il proprio personale e i relativi costi sono a carico delle sole amministrazioni nel cui territorio insistono le cave.
3. Con separata convenzione amministrativa i comuni di Albiano e Lona Lases possono decidere di attivare una gestione unica del settore prima della gestione associata prevista dalla normativa provinciale.

Articolo 18

(Modificazioni della presente convenzione)

1. Le proposte di modifica della presente convenzione sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci e sono sottoposte ai consigli dei comuni sottoscrittori, i quali deliberano entro i successivi 60 giorni fatto salvo quanto previsto. dall'art 10 comma 2 della presente convenzione.

Articolo 19

(Disposizioni finali e di rinvio)

1. La presente convenzione assorbe, con effetto retroattivo dal **13 agosto 2019**, tutti gli atti compiuti dagli Uffici amministrativi assunti dopo la data di recesso del comune di Segonzano ad esclusione di quelli in contrasto con la presente convenzione; i riparti della spesa previsti dalla presente convenzione decorrono dal giorno 1 settembre 2019.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle specifiche intese di volta in volta raggiunte dalla Conferenza dei Sindaci, con l'adozione – quando necessario- di atti da parte degli organi comunali, nonché alle norme del codice civile in quanto applicabili, alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

Articolo 20

(Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
 - uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
 - uno dalla Conferenza dei Sindaci;
 - il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trento.
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Articolo 21

(Disposizione in materia di Privacy)

3. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.
4. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso le sedi degli uffici comuni per le finalità della presente convenzione. Vengono a tal fine individuati i Responsabili degli Uffici Unici quali Responsabili del trattamento dei dati per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze.
5. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel

rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 22

(Richiami e riferimenti normativi)

1. Art. 9-bis della L.P n. 3/2006 introdotto con la L.P n.12/2014 relativo all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali il quale stabilisce che i Comuni esercitano obbligatoriamente, in forma associata, **mediante convenzione**, i compiti e le attività indicate nell'allegato B della legge provinciale.
2. Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1952/2015 di individuazione degli ambiti.
3. Richiamo alla normativa regionale art. 35 del C.E.L che individua la convenzione quale strumento che permette di perseguire meglio tali finalità. La convenzione è un accordo organizzativo che ha ad oggetto una o più attività amministrative di competenza degli enti contraenti. Essa è lo strumento di cooperazione intercomunale dotato del maggior grado di flessibilità, in quanto agisce sull'assetto amministrativo degli enti dominio degli enti locali convenzionati.
4. Richiamo all'art. 159 del C.E.L. in materia di modifica delle sedi segretarili e disciplina della copertura dei posti in caso di gestione associata.
5. Rinvio ai contratti del personale degli EE.LL.

Articolo 23

(Esenzioni per bollo e registrazione)

1. La presente convenzione quadro, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

La presente scrittura si compone di n. _____ e, letta e approvata, viene sottoscritta e scambiata tra le parti in _____ originale (uno per ogni parte).

Sottoscrizione di tutti i partecipanti